



IL PRESIDENTE
AVV. RENZO MENONI

Roma, 18 febbraio 2015

Chiar.mo Signor On.
ANDREA ORLANDO
Ministro della Giustizia
Via Arenula 70
00186 ROMA

**DECRETO 15 GENNAIO 2015 N. 534 TRIBUNALE DI MILANO, SECONDA SEZIONE
CIVILE – RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE ED ASSUNZIONE
PROVVEDIMENTI**

Il Tribunale di Milano, Seconda Sezione civile, con decreto 15 gennaio 2015 n. 534 (che si allega in copia), in un procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, a favore del Fallimento ed altresì al pagamento, ex art. 96, comma III, c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 5.000,00, sempre a favore del Fallimento, per aver "depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie <cortesia> di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese".

Come noto il processo civile telematico impone il deposito delle difese solo in via telematica e questo è l'unico obbligo cogente per le parti ed i loro difensori.

Le c.d. copie di "cortesia" possono rispondere a un criterio di volontaria e spontanea collaborazione fra avvocatura e magistratura, ma non possono essere imposte neppure da "protocolli di intesa", che non hanno alcun valore vincolante.

Ne consegue che la parte che ritiene di non doversi adeguare a tali prassi e/o suggerimenti, non può essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96, comma III, c.p.c..

Si aggiunga che l'applicazione della previsione dell'art. 96, comma III, c.p.c. non è rimessa all'assoluta discrezionalità del giudice, ma richiede che ricorrano i presupposti di cui al primo e secondo comma del medesimo art. 96 c.p.c. (e, quindi, il dolo o la colpa grave della parte). In difetto si sarebbe in presenza di puro arbitrio, come nel provvedimento 534/2015 del Tribunale di Milano.

Tale abnorme provvedimento giudiziario impone quindi, ad avviso dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, un immediato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati che lo hanno adottato e richiede altresì che la S.V. prenda atto di tutte le difficoltà che stanno accompagnando l'avvio del processo civile telematico e di tutti gli aggravii di adempimenti che ricadono sulle parti ed i loro difensori, al fine di sopperire all'inefficienza del sistema.

Il processo civile telematico dovrebbe infatti – nelle intenzioni del legislatore – rendere più semplice il processo civile.

Il decreto del Tribunale di Milano evidenzia, invece, che una parte della Magistratura ritiene "più gravoso" l'esame degli atti in via telematica, anziché con il tradizionale precedente sistema cartaceo.

(Renzo Menoni)

